

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE
Legge regionale 20 dicembre 2022, n. 25
Disposizioni concernenti l'odontoiatria solidale.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 11 dello Statuto e nell'ambito delle proprie competenze in materia di servizi sanitari e sociali, favorisce la realizzazione di progetti di odontoiatria solidale a favore delle fasce più deboli della popolazione con particolare riferimento ai soggetti in condizione di vulnerabilità sociale, definita ai sensi dell'allegato 4C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), iscritti al registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo decreto, con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione e le aziende sanitarie regionali attivano reti di collaborazione, attraverso il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 3, per la coprogettazione di azioni finalizzate a fornire prestazioni di odontoiatria solidale presso le strutture sanitarie e ospedaliere regionali.

3. Gli odontoiatri e gli igienisti dentali che intendono mettere a disposizione della collettività, con esclusivo spirito di solidarietà sociale e senza fine di lucro né diretto né indiretto, le proprie competenze professionali, nonché il proprio tempo a favore delle persone in condizioni di vulnerabilità sociale, partecipano, su base volontaria e su propria iniziativa, alla realizzazione dei progetti di odontoiatria solidale di cui al comma 2.

Art. 2.

(Prestazioni di odontoiatria solidale)

1. Ai sensi della presente legge costituiscono prestazioni di odontoiatria solidale rivolte ai soggetti riconosciuti in condizioni di vulnerabilità sociale:

a) le prestazioni di cui all'allegato 4C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

b) gli ulteriori interventi individuati nei progetti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera b), sono svolte a titolo gratuito, senza fine di lucro né diretto, né indiretto.

3. Lo svolgimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, delle prestazioni di odontoiatria solidale non comporta l'instaurazione di rapporto d'impiego, di prestazioni d'opera professionale o di collaborazione coordinata e continuativa con le aziende del servizio sanitario regionale presso cui viene svolta l'attività solidaristica.

4. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere impiegati come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva, né possono sottoscrivere alcun atto ufficiale dell'azienda sanitaria regionale presso cui prestano l'attività di odontoiatria solidale.

Art. 3.

(Elenco dei soggetti coinvolti in progetti di odontoiatria solidale)

1. Le aziende sanitarie regionali interessate alla coprogettazione di cui all'articolo 1 istituiscono, in collaborazione con gli enti del terzo settore, un elenco degli odontoiatri e degli igienisti dentali solidali che si rendono disponibili a partecipare ai progetti di odontoiatria solidale, e ne curano l'aggiornamento.

2. L'elenco di cui al comma 1 ha carattere meramente ricognitivo e non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività di odontoiatra o di igienista dentale, restando a tal fine ferma l'applicazione delle normative statali vigenti riguardo al riconoscimento della qualifica professionale, alla validità degli attestati e all'esercizio dell'attività.

3. L'iscrizione nell'elenco avviene su base volontaria, previa presentazione di domanda a cura dell'interessato, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia di dati personali e di libera circolazione delle certificazioni professionali.

4. La domanda di iscrizione costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e contiene:

a) nominativo dell'interessato;

b) data e luogo di nascita;

c) residenza;

d) iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

e) appartenenza a ordini professionali;

f) titolo di studio accademico in possesso dell'interessato;

g) qualifica professionale posseduta o titolo di specializzazione o di abilitazione;

h) possesso di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra o di igienista dentale;

i) nominativo del titolare o direttore sanitario dello studio odontoiatrico presso cui l'interessato svolge la propria attività professionale.

5. Gli odontoiatri e gli igienisti dentali che svolgono attività solidaristiche indicano, altresì, i giorni e gli orari nei quali si rendono disponibili a svolgere l'attività solidale.

6. Sono in capo alle aziende sanitarie regionali l'individuazione delle modalità di redazione, gestione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo e le cause di cancellazione.

Art. 4

(Tavolo tecnico di coordinamento)

1. In attuazione dell'articolo 1 è istituito presso la direzione regionale competente della Giunta regionale il tavolo tecnico di coordinamento al fine di assicurare l'omogeneità di erogazione delle prestazioni solidali.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità di costituzione e funzionamento del tavolo di cui al comma 1.

Art. 5

(Convenzioni)

1. Gli enti del terzo settore e le aziende sanitarie regionali, nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 1, stipulano convenzioni finalizzate a individuare contenuti e modalità di erogazione delle prestazioni di odontoiatria solidale.

2. Gli enti del terzo settore si fanno carico dei costi necessari all'erogazione delle prestazioni, salvo il materiale strumentale necessario all'attività ambulatoriale.

3. La Regione favorisce il riconoscimento da parte delle aziende sanitarie regionali delle attività di odontoiatria solidale che si svolgono presso ambulatori di enti del terzo settore o presso ambulatori privati collegati agli stessi e incoraggia la definizione di accordi di collaborazione tra aziende sanitarie ed enti del terzo settore, che contemplano la possibilità di segnalare i bisogni di cure speciali dei pazienti.

Art. 6.

(Prevenzione ed educazione alla salute)

1. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 5, gli enti del terzo settore e le aziende sanitarie regionali, possono prevedere, previo accordo con l'Ufficio scolastico regionale, campagne di informazione nelle scuole indirizzate prioritariamente a soggetti in età infantile ed evolutiva finalizzate alla prevenzione e alla cura precoce delle malattie odontostomatologiche, nonché per far conoscere le iniziative solidaristiche dirette alle persone in condizione di vulnerabilità sociale.

2. Le campagne informative e di sensibilizzazione sull'igiene e la cura orale da svolgere nelle istituzioni scolastiche possono essere realizzate, previa intesa con l'Ufficio scolastico regionale, anche con il supporto e la partecipazione volontaria di odontoiatri e igienisti dentali.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 dicembre 2022

Alberto Cirio

Proposta di legge n. 203

"Disposizioni concernenti l'odontoiatria solidale e l'attivazione di reti di collaborazione per la progettazione di azioni a fini di solidarietà sociale verso le fasce più deboli della popolazione con particolare riferimento alla c.d. 'vulnerabilità sociale' "

- Presentata da Stecco, Cane, Cerutti, Marin, Nicotra, Perugini, Poggio G., Preioni il 19 maggio 2022.
- Assegnata in sede referente alla IV Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 20 maggio 2022.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Licenziata all'unanimità dalla IV Commissione il 14 novembre 2022.
- Approvato in Aula il 13 dicembre 2022, con emendamenti sul testo, con 43 voti favorevoli.

NOTE PDL 203

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 3 (Principio di sussidiarietà)

1. La Regione conforma la propria azione ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

2. La Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione la collaborazione con le Province, i Comuni, le Unioni montane, le forme associative comunali, nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell'associazionismo per realizzare un coordinato sistema delle autonomie.

3. La partecipazione del sistema degli enti locali all'attività della Regione è assicurata dal Consiglio delle autonomie locali.

4. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizza le forme di cooperazione, a carattere di mutualità e senza fini speculativi, di solidarietà sociale, l'associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.”.

- Il testo vigente dell'articolo 11 della legge regionale statutaria 1/2005 è il seguente:

“Art. 11 (Diritti sociali)

1. La Regione riconosce e promuove i diritti di tutti e, in particolare, delle fasce più deboli della popolazione e promuove il rispetto di tutti i diritti riconosciuti dall'ordinamento agli immigrati, agli apolidi, ai profughi e ai rifugiati.

2. La Regione tutela, in particolare, l'infanzia, i minori, gli anziani e i diversamente abili e si adopera per una loro esistenza libera e dignitosa.

3. La Regione opera per rimuovere le cause che determinano le disuguaglianze e il disagio.”.

- Il testo vigente dell'allegato 4C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) disciplina i “[Criteri per la definizione delle condizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche](#)”.

- Il testo vigente dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) è il seguente:

“Art. 4. (Enti del Terzo settore)

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del [decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207](#), in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della

rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.

3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'[articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222](#), le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all'[articolo 72 della legge n. 222 del 1985](#) rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto o della fabbriceria non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6.”.

- Il testo vigente dell'articolo 45 del decreto legislativo 117/2017 è il seguente:

“Art. 45. (Registro unico nazionale del Terzo settore)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.”.

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) è il seguente:

“Art. 46. (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#);

cc) qualità di vivente a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.”.